

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50/2016 E SS.MM.II.

Approvato con Decreto Presidenziale n. 47 del 15/03/2018 Modificato con Decreto Presidenziale n. 127 del 22/06/2018 Modificato con Decreto Presidenziale n. 255 del 18/11/2019

INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Ambito di Applicazione
- Art. 3 Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche
- Art. 4 Soggetti beneficiari
- Art. 5 Individuazione del gruppo di lavoro
- Art. 6 Ripartizione del fondo di incentivazione
- Art. 7 Accertamento delle attività svolte e liquidazione dei compensi
- Art. 8 Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione ambito lavori
- Art.9 Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione ambito servizi e forniture
- Art.10 Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento
- Art. 11 Rinvio
- Art. 12 Entrata in vigore e fase transitoria

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato "Codice degli appalti".

Art. 2

Ambito di applicazione

- 1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:
- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività per la valutazione preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di responsabile unico del procedimento;
- attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudatore statico ove necessario.
- 2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.
- 3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi:
- le forniture di acquisto di beni di consumo;
- le manutenzioni ordinarie e straordinarie, salve le fattispecie in cui gli interventi di manutenzione risultino contrassegnati da elevata e/o particolare complessità, da attestarsi in ogni caso da parte del Dirigente competente;

- gli appalti di servizi e forniture in cui non è prevista la nomina del direttore dell'esecuzione (vedasi linea guida ANAC n.3 e ss.mm.ii. paragrafo 10.2*)
- le concessioni e le procedure di partenariato pubblico privato
- in generale tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi, eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa.

(* linea guida ANAC n.3 e ss.mm.ii. paragrafo 10.2.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento
- 4. Sono altresì esclusi dagli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture gli affidamenti diretti, i lavori in amministrazione diretta, e i lavori affidati con procedure di somma urgenza.

Per gli acquisti mediante centrali di committenza nazionali e regionali, non si applicano le percentuali di incentivo previste per l'esecuzione della gara.

5. In caso di lavori o di prestazioni di servizi a natura mista, dall'importo posto a base del calcolo dell'incentivo sono dedotte le somme derivanti da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e i costi energetici (ad esempio, fornitura di energia elettrica, gas metano, ecc.), in caso di contratti di gestione calore o global service.

Art. 3

Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA,

posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.

- 2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.
- 3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico. Alla destinazione di dette risorse provvede il Presidente su proposta della Conferenza dei dirigenti, previa comunicazione dell'ufficio ragioneria dell'entità delle risorse medesime.
- 4. Fatto salvo quanto previsto dall'art.13, l'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo indicate nella tabella allegato A.
- 5. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
- 6. L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di verifica della progettazione o direzione lavori ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

Art. 4

Soggetti beneficiari

- 1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:
- a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici,

forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;

- b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
- c) nel responsabile unico del procedimento;
- d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).

Lo svolgimento delle funzioni di commissario di gara non puo' essere compensato con l'incentivo di cui al presente regolamento.

- 2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 5 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai suoi collaboratori, cui viene riconosciuta una maggiorazione dell'incentivo del 35% della corrispondente aliquota.
- 3. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate nelle tabelle sottostanti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

Art. 5 Individuazione del gruppo di lavoro

- 1. Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura interessati dall'incentivo di cui al presente regolamento, prima dell'avvio dell'attività, sono individuati, con specifico provvedimento i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di cui all'art.4, 1° comma, lettere da a) a d), ed inoltre:
- a) nel caso di lavori:
- i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

- b) nel caso di servizi e forniture:
- i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.
- 2. Per ogni opera pubblica, servizio e fornitura, l'individuazione del RUP avviene già nella fase della programmazione.
- 3. I gruppi di lavoro sono individuati in figure professionali, amministrative ed operative, designate dai Dirigenti competenti, che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività tecniche, e amministrative di supporto, necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, e per la nomina del responsabile unico del procedimento.
- 4. A seguito di apposita conferenza dei dirigenti, da cui dipendono i dipendenti coinvolti nel gruppo di lavoro, viene definita la composizione del gruppo, e trasmessa al Dirigente per l'adozione del provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro.
- 5. Qualora, per ragioni organizzative, dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà proporre, previa motivazione, il nuovo gruppo di lavoro.
- 6. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:
 - l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
 - l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato secondo i criteri di cui alla tabella allegato A;
 - il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
 - il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
 - il compenso teorico da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

Qualora il compenso per una determinata attività venga genericamente destinato ad un ufficio composto da più dipendenti, l'ulteriore riparto di sub-quote, all'interno della quota assegnata all'ufficio, avviene sulla base di apposito provvedimento del Dirigente competente.

7. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni incentivabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze

professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

8. L'ente organizza attività di controllo della regolare attribuzione dell'incentivo tramite l'Ufficio Controllo Atti

Art. 6

Ripartizione del fondo di incentivazione

- 1.Fatto salvo quanto previsto dall'art.13, la ripartizione teorica dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta con il provvedimento di cui al precedente art. 5, secondo le percentuali indicate nella tabella allegato B, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti.
- 2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

Art. 7

Accertamento delle attività svolte e liquidazione dei compensi

- 1. Ai fini della successiva liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui all'art.4, il responsabile del procedimento propone al dirigente l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
- A. Per l'erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
- il Dirigente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.
- B. Per l'erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
- il responsabile del procedimento documenta al Dirigente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

- C. Per l'erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
- il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.
- 2. La determinazione dirigenziale per la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Dirigente al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:
- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.
- 3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, i dirigenti che hanno costituito il gruppo di lavoro, dispongono, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.
- 4. IL Dirigente liquida i compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui ai precedenti commi 1 e 2, da richiamare nel medesimo atto.
- 5. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:
 - per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
 - per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);

- per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota con l'avvio della gara di appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).
- 6. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 2 del presente articolo, non costituiscono economie ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche.
- 7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio Trattamento Economico in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.
- 8. L'ente organizza attività di controllo della regolare liquidazione dell'incentivo tramite l'Ufficio Ragioneria.

Art. 8

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – Ambito lavori

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 5% al 100% da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione.

Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al responsabile del procedimento, all'ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.

Art. 9

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – Ambito servizi e forniture

Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 5% al 100% dell'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e suoi collaboratori, da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato all'Amministrazione.

Art.10

Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento

I destinatari delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 11

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge

Art. 12

Disposizioni transitorie

- 1. Per tutte le attività compiute fino al 19.04.2016, gli incentivi verranno liquidati secondo la disciplina previgente, di cui alla norma regolamentare stralcio approvata con decreto presidenziale n. 257 del 21.12.2016.
- 2. Per le gare bandite dal 19/04/2019 al 17/06/2019, gli incentivi verranno liquidati sulla base dell'art. 113, 2° comma, del D.Lgs 50/2016, come modificato dall'art 1, comma 1, lettera aa), del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 che, nella versione antecedente la sua conversione in Legge, recitava: "A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1°, le Amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture,

posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

L'incentivo, per le gare bandite tra il 19/04/2019 e il 17/06/2019, viene ripartito sulla base di quanto previsto dall'allegato C.

- 3. Nel caso intervengano norme modificative del presente regolamento, nelle more del suo adeguamento, verranno applicate solo le norme non incompatibili con quelle sopravvenute.
- 4. Il presente regolamento trova applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, anche se avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che l'Ente abbia già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell'art.113 del decreto legislativo.